



# COMUNE DI NULE

*PROVINCIA DI SASSARI*

---

*UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE*

## ORDINANZA N° 21 DEL 01 OTTOBRE 2020

**OGGETTO:** Nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19.

### IL SINDACO

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020 e del 14 luglio 2020 e i relativi allegati;

**VISTE** le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020 e del 1° agosto 2020;

**VISTO** il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 e relativi allegati;

**PRESO ATTO** dell'Ordinanza in data 16 agosto del Ministro della Salute;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul resto del territorio nazionale;

**VISTE** le Ordinanze N. ri 37-38-39-40 e in ultimo la n. 41 del 16 agosto 2020 emanate dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

**CONSIDERATO** che le ordinanze sindacali sono rivolte a limitare le possibilità di diffusione del virus SARS-Cov-2 determinate da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

**RITENUTO** di poter adeguare il livello delle restrizioni, che erano state giustificate nelle precedenti ordinanze dalla necessità di perseguire un efficace diradamento sociale, alle disposizioni generali di cui alle sopra citate normative;

**RITENUTO**, inoltre, di dover integrare i suddetti dispositivi e ciò allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio, tenuto conto della evoluzione della diffusione del contagio nel comune di Nule;

**TENUTO CONTO**, pertanto, della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente adottando misure efficaci a tutela della salute dei cittadini;

**VISTO** l'art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la Legge n. 689/1981;

**VISTO** il D.L.gs. 285/1992;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

**VALUTATA**, l'urgenza ed indifferibilità di adeguare alle ulteriori mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio comunale del COVID-19;

**RITENUTO** di dover adottare, con propria ordinanza, le necessarie misure cautelari volte a contenere l'esposizione al rischio di diffusione epidemiologica del virus Sars-CoV-2;

## **ORDINA**

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio comunale, dalla data di adozione del presente provvedimento si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è disposto l'obbligo di chiusura entro le ore 14:00 e successivamente entro le ore 23:00, per gli esercizi pubblici (bar) in tutti i giorni della settimana;**
- b) divieto di festeggiamenti che possano creare qualsiasi assembramento;**

In tutti i locali, servizi e attività aperti al pubblico devono essere messi a disposizione degli operatori e addetti, nonché degli utenti, clienti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2, è fatto obbligo di usare protezioni del naso e della bocca nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti dalla data odierna e fino a successiva revoca, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa espresso riferimento alla normativa richiamata in premessa.

Demanda alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Nule e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune [www.comune.nule.ss.it](http://www.comune.nule.ss.it)

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.



**IL SINDACO**  
**Antonio Giuseppe Mellino**